

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 628, 351, 525, 605 e 663-A

Relazione orale
Relatore SPECCHIA

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE **(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

Comunicato alla Presidenza il 20 novembre 2001

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (n. 628)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro per gli affari regionali
e dal Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto col Ministro per le politiche comunitarie
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e col Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2001

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (n. 351)

d’iniziativa dei senatori AGONI, BOLDI, BRIGNONE, FRANCO Paolo, MONTI, PIROVANO, STIFFONI, TIRELLI e VANZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2001

Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria (n. 525)

d’iniziativa dei senatori BRUNALE, GIOVANELLI, GUERZONI, MONTINO, MURINEDDU, PIATTI, VICINI e IOVENE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2001

Recepimento dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (n. 605)

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001

Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria (n. 663)

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, BONATESTA, ZAPPACOSTA, BATTAGLIA Antonio, MULAS, CURTO, BUCCIERO, SEMERARO e TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2001

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 628

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	7
Testo del disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione	»	8
Disegno di legge n. 351 d’iniziativa dei senatori Agoni ed altri	»	11
Disegno di legge n. 525 d’iniziativa dei senatori Brunale ed altri	»	12
Disegno di legge n. 605 d’iniziativa del senatore Ronconi . .	»	13
Disegno di legge n. 663 d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri	»	14

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

sui disegni di legge nn. 628, 351, 525

25 settembre 2001

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

16 ottobre 2001

La Commissione, esaminati gli emendamenti ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta invitando la Commissione di merito a verificare la coerenza delle previsioni in essi contenute con quanto disposto dalla legge di revisione del titolo V della seconda parte della Costituzione.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: ZICCONI)

su emendamenti

16 ottobre 2001

La Commissione, esaminati gli emendamenti al provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere:

sull'emendamento 1.503 parere contrario, perchè non ne è comprensibile la portata modificativa;

sull'emendamento 1.671 parere favorevole a condizione che siano soppresse le parole: «e con la reclusione da tre mesi ad un anno»;

sull'emendamento 1.751 parere contrario in quanto si tratta di previsione generica e indeterminata;

sull'emendamento 1.752 parere favorevole a condizione che la parola: «recidiva» sia sostituita con l'altra: «reiterazione» e che le parole: «del ritiro definitivo» siano sostituite con le altre: «della revoca»;

sull'emendamento 1.753 parere contrario perchè o non ha portata normativa ovvero equipara all'ipotesi di furto ipotesi sostanzialmente differenti;

sull'emendamento 1.754 parere contrario per la genericità della previsione e per l'improprietà dell'applicazione dell'istituto dell'annullamento;

sull'emendamento 1.755 parere favorevole a condizione che le parole da: «l'annullamento» fino a: «comminato» siano sostituite con le altre: «la revoca può essere disposta»;

sull'emendamento 1.756 parere contrario.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

su emendamenti

10 ottobre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.769, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'emendamento venga riformulato sia al fine di precisare meglio che si tratta di un'autorizzazione di spesa aggiuntiva per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, secondo capoverso del provvedimento, sia al fine di sostituire in esso la parola: «valutato» con le altre: «pari a». Si osserva inoltre che, considerato che l'emendamento utilizza i nuovi fondi speciali del disegno di legge finanziaria per il 2002, l'approvazione del disegno di legge, con questa modifica dovrebbe collocarsi temporalmente dopo quella della finanziaria stessa.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: GIRFATTI)

sui disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605, 663

24 ottobre 2001

Sui disegni di legge n. 628 e n. 663 – che recepiscono le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, per quanto attiene alle finalità che possono consentire l'adozione di deroghe, le condizioni specifiche per l'attuazione delle stesse e la comunicazione dei relativi dati all'Unione europea – la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

In relazione ai disegni di legge n. 351, n. 525 e n. 605, la Giunta esprime parere favorevole osservando, tuttavia, che il disegno di legge n. 351, a differenza dei disegni di legge n. 628 e n. 663, non contempla la redazione di una relazione sull'esercizio delle deroghe e che i disegni di legge n. 525 e n. 605 prevedono, ai rispettivi articoli 5, tale relazione, ma non ne dispongono la periodica comunicazione alla Commissione europea, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 3, della citata direttiva comunitaria.

La Giunta richiama infine l'attenzione del Governo, della Commissione di merito e delle altre Commissioni interessate sull'esigenza di precisare, anche alla luce dell'imminente entrata in vigore delle disposizioni che recano modifiche al Titolo V, parte II, della Costituzione, gli strumenti e le procedure di verifica dell'adempimento degli obblighi comunitari e di adozione degli eventuali, conseguenti interventi concorrenti e/o sostitutivi dello Stato nelle materie di competenza concorrente o esclusiva delle Regioni. Tale esigenza appare particolarmente evidente tenendo conto della giurisprudenza comunitaria sulla materia oggetto dei provvedimenti in titolo, con particolare riferimento alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 luglio 1987, del 27 aprile 1988, del 7 marzo 1996 e del 17 maggio 2001.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

DISEGNO DI LEGGE N. 628

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - *1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano nell'ambito del proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto delle proprie competenze, dei principi stabiliti dalla presente legge e delle disposizioni della citata direttiva.

2. Le deroghe possono essere previste solo per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e devono precisare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

3. Le deroghe possono essere disposte solo previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti, anche al fine di assicurare uniformità di tutela e orga-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 19-bis. - *1.* Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i Comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque

(Segue: *D'iniziativa del Governo*)

nicità del sistema e non possono avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. *Identico.*

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; **detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.** Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».

DISEGNO DI LEGGE N. 351

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AGONI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo periodo, dopo le parole «Le regioni», sono inserite le seguenti: «adottano le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e».

DISEGNO DI LEGGE N. 525

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BRUNALE ED ALTRI

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge che costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Art. 2.

1. Le deroghe di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e per periodi definiti strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e gli osservatori faunistici venatori, ove previsti.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE relativamente al proprio territorio.

2. Nell'ambito del territorio provinciale le deroghe sono attuate dalle province, sentiti

gli ATC, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

3. Le deroghe di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono disposte sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e gli osservatori faunistici venatori e non possono avere comunque ad oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga deve specificare:

- a) le specie oggetto dello stesso;
- b) i soggetti abilitati;
- c) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;
- e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati con le modalità stabilite dalle regioni;
- f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
- g) la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Art. 5.

1. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonchè alle amministrazioni interessate, una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 605

D'INIZIATIVA DEL SENATORE RONCONI

Art. 1.

1. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge costituenti altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Art. 2.

1. Le deroghe di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessari al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, autorizzando anche i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, residenti ed iscritti negli ambiti territoriali di caccia di propria competenza, a partecipare ai piani di abbattimento.

2. Le deroghe di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE vengono emanate previa acquisizione del parere da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e non possono avere ad oggetto specie faunistiche per le quali esistono atti o provvedimenti comunitari che ne abbiano dichiarato la grave diminuzione della popolazione e della consistenza numerica.

Art. 4.

1. Ogni provvedimento di deroga deve specificare:

- a) le specie oggetto dello stesso;
- b) i soggetti abilitati;
- c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
- d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;
- e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie;
- f) i controlli e le forme di vigilanza a cui il prelievo è soggetto;
- g) la motivazione con riferimento alle ragioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Art. 5.

1. Entro il 30 marzo di ogni anno, ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

2. Nel medesimo termine ciascuna regione trasmette all'Istituto nazionale per la fauna selvatica una relazione sull'esercizio delle deroghe di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

DISEGNO DI LEGGE N. 663

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ED ALTRI

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in conformità alla normativa in essa stabilita e già recepita dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e salve le verifiche stabilite dall'articolo 1, comma 7, della stessa legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure necessarie rivolte ad assicurare la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei, con l'obbligo di regolare e disciplinare lo sfruttamento di tali risorse con misure rivolte al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie di avifauna.

Art. 2.

1. In conformità alle disposizioni comunitarie, a seguito del recepimento integrale della citata direttiva 79/409/CEE, e alle disposizioni della citata legge n. 157 del 1992, che costituiscono principi fondamentali per le regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano compete di attuare le misure dirette alla protezione delle specie migratrici mediante i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 157 del 1992, nonchè all'istituzione di oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della

fauna selvatica e alla promozione degli interventi a tutela degli *habitat*, ai sensi rispettivamente dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 14, comma 11, della medesima legge n. 157 del 1992.

Art. 3.

1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano compete, in base al livello di popolazione e alla distribuzione dell'avifauna, e tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nei singoli territori, l'eventuale applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE che prevede la possibilità di deroghe ai divieti di prelievo venatorio di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva stessa.

2. I limiti e le condizioni per la concessione delle deroghe di cui al comma 1 in particolare riguardano:

a) la tutela della salute e della sicurezza pubblica;

b) la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

c) la protezione della flora e della fauna;

d) i fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonchè dell'allevamento connesso a tali operazioni;

e) l'autorizzazione, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, alla cattura, alla detenzione o ad altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità.

3. Il controllo del livello di popolazione dell'avifauna ai fini della sicurezza aerea compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

Art. 4.

1. L'esercizio del potere di deroga al divieto generale di caccia delle specie protette, disciplinato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 79/409/CEE, è limitato alle sole specie il cui stato biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle singole regioni.

2. Il prelievo venatorio deve essere comunque compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie interessate a livello soddisfacente e non può essere consentito in modo permanente e in via generale per le specie non comprese nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 79/409/CEE, sempre nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabiliti dall'articolo 9 della stessa direttiva.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 4 della presente legge, ove non siano praticabili altre soluzioni soddisfacenti, con adeguata motivazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, in modo selettivo e in condizioni rigidamente controllate anche per quanto riguarda il numero dei soggetti abilitati.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le specie oggetto delle deroghe e determinano le quantità prelevabili, i mezzi, gli impianti e i metodi del prelievo venatorio, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui può essere esercitato, gli organi di controllo incaricati della sorveglianza, il divieto di commercializzazione delle stesse specie, le modalità per l'autorizzazione individuale al prelievo stesso.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE o risultanti dalle informazioni fornite dai soggetti autorizzati al prelievo venatorio al Ministro per le politiche agricole e forestali e all'INFS, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, nonché dell'articolo 9, paragrafo 3, della predetta direttiva circa l'attuazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva stessa.

